

















L'Acquario Mediterraneo











le specie marine protette del Mediterraneo



				Appendici Convenzioni									
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2	
Categoria	Classe	Genere e specie	Nome										
Cetacei	Mammalia	Balaenoptera acutorostrata	Balenottera minore										
		Balaenoptera physalus	Balenottera comune										
		Delphinus delphis	Delfino comune										
		Globicephala melas	Globicefalo										
		Grampus griseus	Grampo										
		Orcinus orca	Orca										
		Phocoena phocoena	Focena										
		Physeter catodon	Capodoglio										
		Pseudorca crassidens	Pseudorca										
		Stenella coeruleoalba	stenella striata										
		Steno bredanensis	Steno										
		Tursiops truncatus	Tursiope										
		Ziphius cavirostris	Zifio										
		Pinnipedi		Monachus monachus	Foca monaca								







				Appendici Convenzioni								
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Categoria	Classe	Genere e specie	Nome									
Tartarughe marine	Reptilia	Caretta caretta	Tartaruga marina									
		Chelonia mydas	Tartaruga verde									
		Eretmochelys imbricata	Tartaruga embricata									
		Lepidochelys kempii	Tartaruga di Kemp									
		Dermodochelys coriacea	Tartaruga liuto									
Osteitti		Aphanius fasciatus (E)	Nono									
		Hippocampus hippocampus	Cavalluccio camuso									
		Hippocampus ramulosus	Cavalluccio marino									
		[Pomatoschistus canestrinii] *4 (E)	Ghiozzetto cenerino									
		Pomatoschistus tortonesi (E)	Ghiozzetto di Faro									
Condritti		Mobula mobular	Manta									
		Cethorinus maximus	Squalo elefante									
		Carcharodon carcharias	Squalo bianco									

Categoria	Classe	Genere e specie	Nome	Appendici Convenzioni								
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
	Cirripedi	Pachylasma giganteum	Pachilasma									
Celenterati	Anthozoa	Astroides calycularis *5	Madrepora arancione									
		Errina aspera	Corallo bianco di rocca									
		Gerardia savaglia	Falso corallo nero									
Echinodermi	Asteroidea	Asterina pancerii (E)										
		Ophidiaster ophidianus	Stella serpente									
	Echinoidea	Centrostephanus longispinus										
		Hornera lichenoides										

Categoria	Classe	Genere e specie	Nome	Appendici Convenzioni									
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2	
Molluschi	Bivalvia	Pholas dactylus	Folade, Dattero bianco										
		Pinna nobilis (E)	Pinna										
		Pinna rudis	Pernula										
		Lithophaga lithophaga	Dattero di mare										
	Gastropoda	Ranella olearia											
		Patella ferruginea (E)	Patella ferrosa										
		Charonia nodifera (=lampas, rubicunda)	Buccina										
		Charonia tritonis	Tritone lucido										
		Dendropoma petraeum											
		Erosaria spurca											
		Gibbula novosa *6	Trottola										
		Luria lurida	Ciprea, Porcellana										
		Mitra zonata	Mitra zonata										
		Schilderia achatidea											
		Tonna galea	Doglio, Elmo										
		Zonaria pyrum	Porcellana										

Categoria	Classe	Genere e specie	Nome	Appendici Convenzioni								
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Spugne	Calcispongiae	Petrobiona massiliana										
	Demospongiae	Geodia cydonium	Palla bianca									
		Axinella cannabiana										
		Axinella polypodes										
		Verongia aerophoba (Aplysina aerophoba)										
		Aplysina cavernicola										
		Ircinia pipetta										
		Ircinia foetida										
		Tethya citrina										
		Tethya aurantium	Arancia di mare									

Categoria	Classe	Genere e specie	Nome	Appendici Convenzioni								
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Alghe	Chlorophyceae	Caulerpa Ollivieri *11	Caulerpa fogliosa piccola									
	Fucophyceae	Cystoseira mediterranea v. mediterranea (E)	Cystoseira mediterranea									
		Cystoseira mediterranea v. valianteri	Erba di Valiante									
		Cystoseira amentacea v. amentacea (E)	Cystoseira amentacea									
		Cystoseira amentacea v. spicata (E)	Cystoseira spicata									
		Cystoseira amentacea v. stricta (E)	Cystoseira stricta									
		Cystoseira sedoides (E)	Cystoseira sedoide									
		Cystoseira spinosa v. spinosa (E)	Cystoseira spinosa									
		Cystoseira spinosa v. tenuir (E)	Cystoseira spinosa									
		Cystoseira spinosa v. compressa (E)	Cystoseira spinosa									
		Cystoseira zosteroides (E)	Cystoseira zosteroide									
		Laminaria rodriguezii (E)										
	Rhodophyceae	Lytrophyllum byssoides (=Lytrophyllum lichenoides)										
		Lytrophyllum trochanter (E), (= Titanoderma byssoides),										
Schimmelmannia ornata												

Categoria	Classe	Genere e specie	Nome	Appendici Convenzioni								
				CIT 1	CIT 2	Berna 1	Berna 2	Ha 4	Asp 2	D.M. 16-10-98	D.M. 3-5-89	L. 157-11.2.92-art.2
Fanerogame marine	Monocotyledoniae	Posidonia oceanica (E)	Posidonia									
		Zostera marina	Alega									
		Nanozostera noltii (=Zostera noltii)	Erba nana di mare									
		Cymodocea nodosa	Erba dei vetrai, cimodocea									

Specchietto di riferimento per le note della tabella

*4 -	Una popolazione introdotta nelle acque estuariali del Golfo di Taranto
*5 -	Il Golfo di Napoli è il limite Nord della Specie
*6 -	Endemica di Malta
*11 -	Ecoforma ridotta di Caulerpa prolifera
E	Specie endemica

SPECIE PROTETTA



Questa icona indica che la specie viene considerata rigorosamente protetta e si riferisce alle specie elencate nelle caselle delle appendici convenzioni. Fare riferimento alle note sotto riportate per le specifiche relative ad ogni convenzione. L'icona è stata preparata a cura di AIAM ed è di esclusiva proprietà, se ne vieta quindi ogni forma di riproduzione senza il consenso del direttivo AIAM.

Specchietto di riferimento per le Convenzioni Internazionali

L'inclusione di ogni specie in una delle Appendici delle Convenzioni e Direttive Internazionali (resa esecutiva dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale stessa) è indicata con l'icona posta nella cella corrispondente alla colonna della convenzione. Le sigle utilizzate sono le seguenti:

Cit 1	CITES - Appendice 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). "Specie gravemente minacciate d'estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio"
Cit 2	CITES - Appendice 2 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). "Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza". (Le sigle A, B, C, D indicano l'inclusione della specie in ulteriori appendici stabilite dai regolamenti CE sulla CITES)
Berna 1	BERNA - Allegato I della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Berna) "specie di flora rigorosamente protette".
Berna 2	BERNA - Allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Berna), vedi scheda che segue. "specie di fauna rigorosamente protette"
Ha 4	HABITAT - Allegato IV della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (denominata "Habitat") "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" (L'appendice assume il titolo di Allegato D nel Regolamento Attuativo della Direttive, DPR 357)
Asp 2	ASPIM - Allegato II del Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM) "Specie in pericolo o minacciate".

Protocollo ASPIM: è relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona

Formulato sotto l'egida di:	UNEP	Data:	10.giugno.1995
Applicazione su stati:	STATI COSTIERI MEDITERRANEI	Stato del protocollo:	In vigore dal 12.dicembre.1999
Data di sottoscrizione dell'Italia:	10.giugno.1995	Ratifica da parte dell'Italia:	1999
Strumento legislativo italiano:	Legge 175, 27.maggio.1999	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. 140, 17.giugno.1999, Supplemento Ord. 116/L
Contenuto del protocollo ASPIM:	<p>Comprende l'istituzione di aree protette importanti per potere conservare le componenti della diversità biologica nonché di ecosistemi specifici al Mediterraneo o habitat di specie minacciate e di interesse scientifico, estetico e culturale garantendone la protezione. Le aree protette, denominate ASPIM, possono essere costituite da zone marine costiere sotto la giurisdizione dei Paesi o zone parzialmente/interamente in alto mare. I paesi che aderiscono si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione la flora e la fauna marina e a garantire massima protezione alle specie elencate negli annessi del protocollo e a sviluppare Piani d'Azione Nazionali per la conservazione delle specie protette.</p>		
Caratteristiche dell'appartenenza alle relativi Appendici:(acronimo dell'appendice utilizzato nelle schede inerenti le specie protette)			
ASP2: Appendice 2 - lista di specie in pericolo o minacciate.	<p>Il protocollo prevede che i paesi garantiscano misure di protezione e di conservazione per le specie elencate nell'appendice 2 vietandone l'uccisione, il commercio, ed il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento ed altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici.</p>		
ASP3: Appendice 3 - lista di specie il cui prelievo deve essere regolato.	<p>Il protocollo prevede inoltre che i paesi aderenti intraprendano misure di conservazione e gestione per le specie in appendice 3, autorizzando e regolamentando il prelievo di queste specie in maniera da garantirne uno stato favorevole di conservazione.</p>		
N. B. Si segnalano i seguenti articoli della legge di ratifica:			
Parte III, Articolo 11:	<p>2. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette...</p> <p>3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:</p> <p>a) la cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;</p> <p>b) nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;</p> <p>5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;</p>		
Parte III, Articolo 12:	<p>1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella lista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.</p> <p>2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo.....</p>		

Convenzione di Berna: relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa

Formulato sotto l'egida di:	Consiglio della Comunità Europea	Data:	1979
Applicazione su stati:	STATI EUROPEI	Stato della Convenzione:	In vigore
Regolamento legale	Decisione del Consiglio CEE 82/72	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. L. 38, 10.febbraio.1981,
Data di sottoscrizione dell'Italia:	19.settembre.1979	Ratifica da parte dell'Italia:	05.agosto.1981
Strumento legislativo italiano:	Legge 503, 05.ottobre.1981	Numero Gazzetta Ufficiale:	G.U. 250, 11.settembre.1981, Supplemento Ord. 47 146, 24.giugno.1999, G.U.
Contenuto della Convenzione:	La convenzione prevede che i paesi firmatari adottino misure di conservazione per la flora e la fauna elencata nei suoi annessi nonché degli habitat importanti alla conservazione delle specie. In particolare si presta attenzione alle specie e gli habitat di specie vulnerabili / in pericolo di estinzione / endemiche. I paesi si impegnano a pianificare e monitorare lo stato di conservazione di flora e di fauna e si impegnano a promuovere l'educazione in questa materia.		

Caratteristiche dell'appartenenza alle relativi Appendici:(acronimo dell'appendice utilizzato nelle schede inerenti le specie protette)

BERNA 1: Allegato I: Specie di flora rigorosamente protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: · il divieto di: raccolta, collezione, taglio o sradicamento intenzionale.
Berna 2 : Allegato II: Specie di fauna rigorosamente protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: · il divieto di: cattura, uccisione, deterioramento e distruzione di siti di riproduzione/riposo, molestia (soprattutto nei periodi di riproduzione, delle cure parentali e di ibernazione), raccolta/distruzione/detenzione delle uova, detenzione e commercio di animali vivi o morti o di parti di animali. · la salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta.
Berna 3 : Allegato III: Lista di specie protette	Per le specie in questa lista la convenzione prevede: · il prelievo regolato e attuato purché non comprometta lo stato di conservazione della specie. Sono previsti periodi di chiusura alla caccia, e deroghe di caccia locali. · la salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta. · in caso di cattura si useranno metodi selettivi. Divieto di uso di mezzi che possono creare la scomparsa locale o influire sul benessere di una specie. Divieto di uso di mezzi di prelievo elencati in allegato 4. Indirizzo web: http://www.coe.fr/eng/legaltxt/104e.htm

N. B. Si segnalano i seguenti articoli della legge di ratifica:

Articolo 6:	<p>Ogni parte contraente adoterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietata per queste specie:</p> <p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale</p> <p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione e di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.....</p>
--------------------	---

Decreti Ministeriali e leggi dello Stato

DM 16 ottobre 1998	Divieto della pesca, detenzione e del commercio del dattero di mare e del dattero bianco. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 281 dell'1 dicembre 1998)
DM 3 maggio 1989	Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni
Legge n° 157 11 febbraio 1992	Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.